

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione degli analoghi approvati con decreti ministeriali 7 marzo e 20 ottobre 1962, relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita:

Cat. 2h - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione ai premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. Il Ministro: OLIVA

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi Carrega-Lucedio nel comune di Collecchio (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i boschi Carrega-Lucedio siti nel comune di Collecchio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Collecchio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza, per i magnifici boschi e i declivi erbosi, godibili dalla strada comunale del Conventino e dalla Strada statale della Cisa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Collecchio, costituita dai boschi Carrega-Lucedio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Dal punto di incontro fra i territori del comune di Collecchio e quelli del comune di Sala Baganza là dove la strada comunale del Casino dei Boschi (S.B.) prende la denominazione di strada comunale del Conventino seguendo la strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Collecchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 aprile 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore sedici e trenta, nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, e a seguito di invito diramato dal presidente, avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo comprendente i boschi di Carrega-Lucedio nel territorio del comune di Collecchio, ai sensi della legge paesistica;

2) Varie.

(Omissis).

Il presidente accertata la validità della seduta e fatto ai presenti un breve cenno riassuntivo circa le finalità che l'opera della Commissione deve perseguire, decide di passare all'esame dell'argomento all'ordine del giorno e cioè: proposta di vincolo paesistico di una vasta zona boschiva del comune di Collecchio, con la seguente motivazione:

« Il territorio denominato "Boschi di Carrega" nel comune di Collecchio situato fra la strada del Conventino e gli impianti militari N.A.T.O., costituisce un vasto complesso di bellezze panoramiche costituite dai magnifici boschi e dai declivi prati, godibili dalla strada comunale del Conventino e dalla Strada statale della Cisa ».

Il predetto territorio viene così delimitato:

« Dal punto di incontro fra i territori del comune di Collecchio e quelli del comune di Sala Baganza là dove le strade comunali del Casino dei Boschi (S.B.) prende la denominazione di strada comunale del Conventino seguendo la strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza ».

La Commissione dopo esauriente discussione esprime all'unanimità parere favorevole all'apposizione del vincolo paesistico.

(Omissis).

Il presidente: dott. Filippo COCCONI

Il segretario: Giuseppe SQUEO

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) è compresa la seguente strada: « Strada di Valpiano e Miratoio » da Pennabilli a Miratoio e confine con la provincia di Arezzo, con deviazione da Valpiano alla Cantoniera, per una lunghezza di km. 15+500, che non è stata classificata provinciale;

Vista la nota della provincia di Pesaro e Urbino n. 1052 del 15 febbraio 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Montegalio, provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 18 del 19 aprile 1964 dell'Amministrazione comunale di Montegalio, concernente la classificazione della strada di bonifica « per Forca » che collega la frazione Forca alla comunale « Santa Maria in Lapide » e quindi, al capoluogo per una lunghezza di km. 0,865;

Visto il voto n. 2202 del 18 dicembre 1964 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « per Forca » che collega la frazione Forca alla comunale « Santa Maria in Lapide » e quindi al capoluogo del Comune, costruita dal Consorzio di bonifica del Tronto, della lunghezza di km. 0,865, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Montegalio (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

(2618)

Il Ministro: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Applicazione di un contrassegno sugli attrezzi da pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 53 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo all'applicazione di uno speciale contrassegno sugli attrezzi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1958, concernente l'applicazione del citato contrassegno agli attrezzi consentiti per la pesca nella circoscrizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Vista la proposta del menzionato Consorzio, tendente ad ottenere l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel succitato decreto ministeriale;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittologico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Gli attrezzi, di cui al successivo art. 2, da usare per la pesca nelle acque della giurisdizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, debbono essere muniti di uno spe-